

DMZ AGGIORNA N. 156 DEL 11 SETTEMBRE 2023

INPS NUOVE INDICAZIONI PER IL FONDO GARANZIA TFR

A seguito dell'entrata in vigore del CCII "Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza" l'INPS, con propria Circolare di fine luglio 2023, ha riepilogato ed aggiornato con le novità introdotte da detto Codice, le indicazioni impartite nel tempo in tema di Fondo di Garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e dei crediti di lavoro, andando a sostituire completamente quanto stabilito in precedenza.

Il Fondo di Garanzia è stato introdotto nel 1982 e nel 1992 è stata estesa la garanzia alle ultime retribuzioni. Un ulteriore intervento del 2005 ha introdotto la disciplina delle situazioni transnazionali. Il tutto in attuazione della direttiva CEE che aveva inteso fornire una garanzia di tutela minima per i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

Ricordiamo che il Fondo di garanzia è alimentato con un contributo a carico dei soli datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile, elevato allo 0,40% per i dirigenti di aziende industriali titolari di posizione assicurativa presso l'INPDAl alla data della sua soppressione.

Soggetti tutelati:

La circolare in oggetto offre indicazioni in merito ai soggetti tutelati dal richiamato Fondo di Garanzia comunicando che, in seguito al passaggio della gestione INPGI sotto la funzione INPS, dal 1° luglio 2022 il fondo eroga le prestazioni anche ai giornalisti professionisti, pubblicitari e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.

Altra gestione che ha subito notevoli modifiche è quella dei lavoratori sportivi con l'entrata in vigore del D.Lgs. del 2021; con tale modifica i datori di lavoro di lavoratori subordinati dello sport (compresi gli sportivi professionisti e non) hanno l'obbligo di versare il contributo al Fondo di garanzia.

L'intervento del Fondo di Garanzia può essere richiesto anche dagli "aventi diritto", ossia dai lavoratori.

Crediti protetti:

I crediti di lavoro che possono essere corrisposti dal Fondo di Garanzia sono:

- il trattamento di fine rapporto (TFR);
- le retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto.

L'istituto, oltre a rammentare le diverse possibilità di destinazione del trattamento di fine rapporto, implicite ed esplicite, sottolinea che il diritto al TFR è assoggettato al termine di prescrizione quinquennale dettato dal Codice Civile, che decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; quando lo stesso invece è riconosciuto da provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, si prescrive in dieci anni.

In merito alle retribuzioni non corrisposte, il D.Lgs. del 1992 ha disciplinato l'intervento del Fondo di Garanzia con riferimento ai crediti per retribuzioni maturate nell'ultimo trimestre.

In tale definizione sono compresi i ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive relativi agli ultimi tre mesi del rapporto, le somme contrattualmente dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità. Sono invece escluse l'indennità di mancato preavviso e l'indennità di malattia a carico dell'INPS che il datore di lavoro avrebbe dovuto anticipare.

Nel DMZ Aggiorna di domani tratteremo le diverse tipologie d'intervento e i requisiti per l'accesso al Fondo di Garanzia.

Lo Studio resta a completa disposizione